



## **Titolo**

Sanzioni disciplinari – valutazione dell'effettiva natura e gravità dei fatti commessi – proporzionalità della sanzione - circostanze attenuanti – art. 13, comma 2, CGS – ratio - commisurazione della sanzione alla gravità dell'illecito

## **Descrizione**

Il Giudice sportivo ha il compito di valutare l'effettiva natura e gravità dei fatti commessi e, conseguentemente, di commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022); il potere di cui all'art.13, comma 2, C.G.S. va inteso come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 6/2023/2024); in tale prospettiva, non si possono ignorare gli elementi che emergono dalla decisione del Giudice sportivo e dallo svolgimento dei fatti come descritti nella documentazione in atti (CFA, Sez. I, n. 117/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 89/2023-2024).

## **Stagione Sportiva**

2025-2026

## **Numero**

n. 0020/CFA/2025-2026/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Raiola

## **Riferimenti normativi**

art. 13, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0020 CFA del 18 agosto 2025 (PR-Sig. Aureljan Mitrushki- A.S.D. Fegino 1973)**